

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 975

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2001

—————

Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge di ripristinare le originarie denominazioni dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, modificate con il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

Per una corretta interpretazione della proposta legislativa, è opportuno premettere che le denominazioni dei gradi non devono soddisfare esigenze di carattere formale, bensì correlarsi alla reale struttura ordinativa e funzionale della Forza armata, nel cui ambito sono al momento previsti:

- un Comando delle forze terrestri, ubicato in Verona, assimilabile *in toto* ad una grande unità di livello Corpo d'armata;

- un Comando di Corpo d'armata di reazione rapida terrestre (HRF-L), assegnato alla NATO e ubicato a Solbiate Olona (Varese);

- Comandi forze di difesa e Comando truppe alpine, di livello ordinativo variabile tra Corpo d'armata e Divisione, sulla base di contingenti esigenze operative legate alle operazioni di pace «fuori area» sotto egida dell'ONU, della NATO e dell'Unione europea;

- grandi unità a livello di Brigata, appartenenti alle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni), nonché di supporto logistico.

Conseguentemente risultano più aderenti alla sopra illustrata articolazione dell'Esercito le precedenti denominazioni dei gradi degli ufficiali generali (Generale di Corpo d'armata, Generale di divisione e Generale

di brigata), rispetto a quelle vigenti (tenente generale, maggiore generale e brigadiere generale). Queste ultime sono soltanto una mera traduzione letterale di denominazioni in uso presso Forze armate di paesi di cultura e tradizioni diverse.

Di contro, il ripristino delle denominazioni tradizionali consentirebbe di distinguere inequivocabilmente, secondo schemi in vigore presso molte Forze armate, gli ufficiali generali delle armi «combattenti» da quelli dei corpi tecnico-logistici.

Infine, è utile evidenziare che il Parlamento ha recentemente assecondato le proposizioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nei rispettivi provvedimenti ordinamentali, hanno previsto il «Generale di Corpo d'armata» quale grado apicale, mentre hanno conservato per gli altri ufficiali generali le denominazioni di Generale di divisione e di Generale di brigata.

Le ragioni di carattere funzionale su esposte e il doveroso rispetto della tradizione, che specialmente in ambito militare contribuiscono a sostanziare i valori su cui si fonda la tensione morale e lo spirito di corpo, non lasciano dubbi sull'opportunità di ripetere analoghe scelte per l'Esercito, ripristinando consolidate denominazioni, impropriamente sacrificate nella ricerca di convergenze lessicali su modelli estranei al comune sentire delle nostre Forze armate.

Si ritiene opportuno altresì rendere più consona all'altra carica rivestita la denominazione del grado degli ufficiali generali e ammiragli che assumono la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al quadro I della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, nella colonna «Grado», sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di Corpo d'armata»;

b) le parole: «Maggiore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di divisione»;

c) le parole: «Brigadier generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di brigata».

2. Alla tabella «A» allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, nella colonna «Esercito» sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima delle parole: «Tenente generale» sono inserite le seguenti: «Generale di Corpo d'armata»;

b) prima delle parole: «Maggiore generale» sono inserite le seguenti: «Generale di divisione»;

c) prima delle parole: «Brigadier generale» sono inserite le seguenti: «Generale di brigata»;

3. I generali dell'Esercito, gli ammiragli della Marina militare ed i generali dell'Aeronautica militare che sono chiamati a ricoprire l'incarico di Capo di Stato Maggiore della difesa, assumono il grado e la qualifica rispettivamente di «Generale dell'Esercito», «Ammiraglio della Flotta» e «Maresciallo dell'Aria».

